



Nr. 659/2013 R.G.
 Nr. 1969/2012 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
 sezione TERZA Penale composta dai Magistrati:

1. Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Presidente
2. Dott. MICHELE BIANCHI Consigliere
3. Dott. MARIA CARLA MAJOLINO Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza ~~pubblica~~/camerale odierna dal Dott. MARIA CARLA MAJOLINO

Inteso il P.G. dott. G. ROSIN appellante difensore come da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

A P

nato a B. il 1985

aa.dd.09/05/12 UB. 20.VI.213

DETENUTO (aa.dd.) ~~UB. 20.VI.213~~ - PRESENTE
 in Cittadella (PD) in via Ca' Nave, n.75/a
 DOVICILIO ELETTO C/O RESIDENZA IN VIA

difensore di fiducia Avv.to Enrico Mario AMBROSETTI

del foro di Vicenza

difensore di fiducia Avv.to Luisa FANTINATO del foro

di Bassano del Grappa

I

N. 998/213 Reg. Sent.

SENTENZA
 in data 20-6-2013

depositata dall'estensore
 il 25 VII. 213

depositata in Cancelleria ^{con} 5 gg. Avv. ^{Tomine}
 il 25 VII. 213

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
 Dott. Carlo Mancini

fatto avviso ex art. 548^{co. II} Cpp ^{origo}
 art. 548^{co. II} Cpp ^{origo}
 il 26 VII. 213

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
 Dott. Carlo Mancini

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Appellante

Avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bassano Del Grappa in data 20/12/2012 che così decideva:

Visti gli artt. 438 ss, 533, 535 cpp, dichiara Al P responsabile del reato tentato a lui ascritto e, esclusa la contestata continuazione, ritenute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis cp e 62 n. 6 c.p., con la riduzione per il tentativo, le predette attenuanti e per il rito, **lo condanna alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Applica nei confronti di A P la pena accessoria di cui all'art. 609 nonies n. 2) c.p.** Visto l'art. 240 1° comma cp **dispone la confisca di quanto in sequestro.** Allegazione agli atti delle sim card e della documentazione acquisita nel corso della perquisizione 9.5.2012. **Vendita dei cellulari se aventi valore commerciale; in difetto, loro distruzione e distruzione del restante materiale in sequestro,** dopo la irrevocabilità della presente sentenza e di quella eventualmente emessa nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

IMPUTATO

per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 609 bis co. 1 e 2 n. 2, 609 septies co. 4 n. 1 c.p. perché, utilizzando lo pseudonimo di "Andrea Modelagency", affermando falsamente di essere il responsabile del casting di una agenzia di Milano, contattava sul suo profilo face book la minore H: A (nata il 96) e, pur dopo aver appreso dalla predetta che non era neppure sedicenne, dicendole che era bellissima le proponeva ripetutamente, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come modella o fotomodella, invitandola ad un casting a casa sua a C, precisando che avrebbe dovuto posare in abbigliamento intimo (mutandine e reggiseno), le scriveva "a volte capita che ai provini succede anche altro, ovviamente se la ragazza lo vuole" precisando che "questo ovviamente dà spazio e bei vantaggi tipo il book gratis e la possibilità di passare il provino al 99%", le proponeva in cambio un imminente lavoro per la Diesel e la Met, le chiedeva se era vergine e, dopo la risposta affermativa, le scriveva "immagino sia questo il problema più grosso in caso", con un SMS confermava che oltre al provino richiedeva sesso, così tentando di indurla a compiere atti sessuali, non riuscendo a portare a termine il proprio disegno criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà (la ragazza si confidava con la madre e lo querelava).

In C, dal 14/04/2012 al 24/04/2012

CONCLUSIONI

Il Procuratore Generale , chiede , in parziale riforma della sentenza , previa derubricazione nel reato di sostituzione di persona , la condanna dell' imputato alla pena di mesi 9 di reclusione ;
La Difesa dell' imputato, si riporta ai motivi d' appello.

MOTIVAZIONE

A P ha appellato la sentenza del GIP del Tribunale di Bassano del Grappa emessa il 20.12.2012 a seguito di rito abbreviato che lo aveva dichiarato responsabile del reato di tentata violenza sessuale mediante induzione con sostituzione di persona , ai danni di persona minore di anni 16 , condannandolo alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 c.p. , e applicando le pene accessorie .

L' IMPUTAZIONE

All' A si contestava di aver commesso atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre F A , minore di anni 16 , a compiere atti sessuali , contattandola e scrivendole sul suo profilo Facebook , inviandole sms , utilizzando falsamente lo pseudonimo di " *Andrea Modelagency* " ed affermando falsamente di essere il responsabile del casting di una agenzia di Milano . Fatti commessi dal 14 al 24 aprile 2012 .

Egli aveva detto alla H che era bellissima pur dopo aver appreso che non era nemmeno sedicenne , le aveva proposto ripetutamente di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come modella o fotomodella , l' aveva invitata ad un casting a casa sua a C precisando che avrebbe dovuto posare in abbigliamento intimo (reggiseno e mutandine) , scrivendole " *a volte capita che ai provini succede anche altro , ovviamente se la ragazza lo vuole* " e che " *questo ovviamente dà spazio e bei vantaggi tipo il book gratis e la possibilità di passare il provino al 99%* " , proponendole in cambio un lavoro per la Diesel e la Met , quindi chiedendole se era vergine , e dopo la risposta affermativa , scrivendole " *immagino sia questo il problema più grosso in caso* " , infine , confermando con un SMS , che oltre al provino chiedeva sesso , non riuscendo a portare a termine il proprio disegno criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto la ragazza si confidava con la madre e lo querelava .

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

I fatti erano pacifici in quanto la prova era basata sui contenuti delle comunicazioni telematiche

III

1

e degli sms ricevuti da H: A e non essendo stata posta questione sulla loro provenienza dall' imputato .

Tema controverso era invece quello della rilevanza penale di tali comunicazioni e della qualificazione giuridica dei fatti , risolto dal primo Giudice configurando il delitto tentato contestato .

Anzitutto evidenziava che della condotta tipica prevista dalla fattispecie di cui all'art. 609 bis co 2° n. 2 c.p. , la violenza sessuale mediante *induzione* a compiere o a subire atti sessuali con il trarre in inganno la persona offesa mediante la *sostituzione di persona* , non era dubitabile che tale ultima parte fosse integrata .

L' A non aveva speso il proprio vero nome (P A o anche solo P I ma quello, *falso*, di Andrea , ed aveva dichiarato quale ulteriore falsa circostanza quella di *lavorare nel Veneto come responsabile del casting per una agenzia di Milano* essendosi altresì registrato su Facebook come "Andrea Modelagency" .

Egli si era dunque attribuita una qualifica professionale non veritiera dato che all'epoca svolgeva il mestiere di fisioterapista.

Tale condotta non poteva ritenersi "neutra" rispetto ai precetti dell'ordinamento penale non solo con riferimento alla fattispecie di cui all' art. 494 c.p. , ma anche rispetto a quella contestata, in quanto non era consentito " indurre" , ossia convincere, persuadere, far convergere l'altrui volontà rispetto al compimento di atti sessuali mediante l'attribuzione di una identità personale diversa da quella propria . E , a formare tale identità , contribuivano non solo *il nome ma anche le qualifiche soggettive , a partire da quelle professionali e lavorative, della persona.*

Sul punto richiamava le sentenze della Corte di Cassazione 6/5/2010 n. 20578 e 27/9/2006 n. 36094.

Segnalava poi , quantunque non contestato dal Pm , che l' Ai , non solo si era attribuito un falso nome , ma aveva speso anche *una falsa data di nascita*, tale fatto essendo indicativo della particolare intensità del dolo con riferimento alla condotta di sostituzione di persona.

Considerando gli effetti della condotta di induzione , era emerso dalle prime comunicazioni del 14.4.2012 che l' imputato , proprio grazie al fatto che si era qualificato responsabile casting per una agenzia di reclutamento modelle o fotomodelle , aveva potuto acquisire l' amicizia e la confidenza della minore .

Era Andrea Modelagency che aveva contattato la H: sul suo profilo Facebook, che le chiedeva se le piacerebbe lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come modella o fotomodella, che si proponeva come soggetto il cui status professionale poteva favorire l'ingresso in questo mondo ("*beh ce un casting da fare se lo passo poi puoi fare lavori con la nostra agenzia nella tua*

zona e adatti a te ovviamente ben pagati").

La lettura delle comunicazioni in sequenza rendeva così evidente che senza questa presentazione non vi sarebbe stato l'immediato interessamento della H: la quale infatti iniziava subito a porre all'interlocutore molte domande ("mi spieghi un attimo come funziona?" ; "e quando e dove bisogna fare il casting? E cosa mi fanno fare?"; "... ma hai bisogno di qualche permesso dei genitori o cose simili? - e gli trasmetteva anche il proprio numero di cellulare).

Nelle comunicazioni svoltesi il 15.4.2012 Andrea Modelagency aveva poi affermato di lavorare per la Modelstar ed una succursale della Newfaces ed aveva indicato il prezzo del book in 800-1000 euro.

Il Giudice evidenziava che non era dubbio che l'imputato fosse consapevole di conversare con una minore , avendo egli affrontato subito il tema dell'eventuale permesso ai genitori , scrivendole ancora il 14.4.12 , "ok ti dico di solito il consiglio e qd di fare il casting vedere cm va e poi in caso chiedere il permesso".

Tale comunicazione era ritenuta altresì indicativa del suo adoperarsi a che la ragazzina non riferisse in famiglia della proposta , essendosi poi offerto anche di andarla a prendere in macchina per superare il problema che dovesse farsi accompagnare a fare il provino da un familiare (così , il 15.4.2012 , quando chiedeva alla ragazza "ma ne hai parlato già con i tuoi?") . Era comunque pacifico che la H lo avesse informato di non avere ancora sedici anni.

Altre comunicazioni rilevanti a configurare il reato ascritto , avvenute sempre il 15.4.2012 , erano quelle nelle quali l'imputato prometteva "bei vantaggi", i "book gratis e la possibilità di passare il provino al 99%", proseguendo , con i successivi , nell'attività di trarre in inganno la persona offesa attribuendo a sè stesso di uno status professionale falso, idoneo ad agevolare l'ingresso della minore nel mondo della moda .

Il Giudice valutava tutte le proposte effettuate da Andrea Modelagency univocamente dirette a compiere atti sessuali con la minore : tanto risultava dai passaggi in cui affermava chiaramente che "a volte capita che ai provini succede anche altro (ovviamente solo se la ragazza vuole) questo ovviamente da spazio a dei bei vantaggi", "beh sai che in caso i vantaggi sn molti"; "beh si xo tipo il book gratis ... e un vantaggio che hai se succedono certe cs", "si beh al provino ti dico subito se puoi andare bene e se succedono certe cs le possibilità di passare diventano al 99%".

Ed evidenziava che , seppure la ragazzina avesse manifestato indecisione (rispondeva "no be io vorrei provare senza fare altro") , l'A insisteva , chiedendole se era vergine e rispondendo "ah..... ok immagino sia qd il problema più grosso in caso" , e ricordandole che senza "fare altro" , avrebbe perso "la possibilità di guadagnare molto in poco tempo, avere book gratis, lavori sicuri importanti e il corso di portamento gratis", arrivando altresì a prospettare la

"promessa di un imminente lavoro con Diesel e con Met" e a dirle che la sede era a Milano e che era in grado di procurarle un appuntamento .

L' insistenza dell' imputato a carpire il consenso della minore a compiere atti sessuali si era manifestata anche con la seconda serie di messaggi .

Infatti , dopo circa una settimana di silenzio , Andrea Modelagency aveva ripreso i contatti con la H , che nel frattempo aveva proposto nuova querela .

A quel punto la minore aveva detto che avrebbe potuto provare a fare il provino e l'imputato le comunicava il proprio numero di cellulare e le mandava altri messaggi ("sesso?" scrive H: "Eh gia!" risponde Andrea Modelagency).

Con la perquisizione contestuale all' esecuzione della misura cautelare , avvenuta il 9.5.2012 , si rintracciavano poi nell' abitazione dell' A alcuni fogli intestati Agenzia Model Star (liberatoria privacy, acquisizione di consenso, liberatoria fotografica) non compilati, un foglio con intestazione Met in Jeans, 6 moduli prestampati con intestazione Agenzia Model star Profilo Modella, compilati a mano con le generalità di giovani ragazze .

Il Giudice di prime cure riteneva tali comunicazioni , oltre che univocamente dirette , anche ex sé idonee ad indurre la minore a compiere atti sessuali mediante sostituzione di persona .

Interloquendo sulle contrarie deduzioni difensive osservava che la idoneità degli atti doveva essere esaminata , ex ante, alla luce degli accadimenti .

Era dunque irrilevante accertare se la t non si era recata all'appuntamento perché non aveva creduto alle proposte dell'Al o perché, pur credendo alla possibilità di ottenere i vantaggi promessi, aveva scelto di non ottenerli mediante il compimento di atti sessuali .

Ex ante andava invece considerato che l' A si era attribuito una identità personale falsa (nome non vero) e uno status professionale non corrispondente al reale e che aveva reiteratamente tratto in inganno sul punto la persona offesa , ciò avendo fatto allo scopo di persuaderla a compiere atti sessuali con sé stesso . Il reato non si era consumato solo perché la persona offesa aveva scelto di non accettare la proposta. Né vi era stata desistenza dall'azione dato che nel messaggio del 24.4.12 l'imputato chiedeva " la sett prossima cm sei messa?".

Il tentativo di induzione era dunque compiuto e il reato non si era consumato solo per fatti estranei alla volontà dell'agente .

Il Giudice rilevava inoltre che non era persuasivo il rilievo della Difesa secondo cui non era ex ante credibile un appuntamento per provino a C , dato che vi erano studi fotografici che effettuavano book fotografici radicati nel territorio locale e periferici rispetto ai teatri in cui vive il mondo della moda e per altro l'imputato prometteva il book gratis, diceva di essere un agente sul territorio e quindi era plausibile la collocazione dello studio in C .



Richiamava , infine , quanto la H aveva affermato nella querela 20.4.2012 laddove spiegava che aveva deciso di chiudere la prima fase di comunicazioni (quella cessata il 16.4.2012) non tanto perché non credeva alle promesse di Andrea , ma perché aveva acquisito certezza "del fine" che lo animava e che non intendeva accettare cose che non "fanno per me tipo adulti che scopano con minorenni".

Le comunicazioni effettuate tra il 14 ed il 24 aprile 2012 , valutati unitariamente , erano dunque rilevanti a consumare un illecito penale astrattamente sussumibile nel disposto dell'art. 609 bis 2° comma n. 2) c.p. . Andava comunque escluso l' istituto della continuazione in quanto tutti gli atti concretamente posti in essere dall'imputato costituivano tasselli di un unico tentativo di violenza sessuale.

Da ultimo il Giudice osservava che le condotte descritte non rientravano nel disposto dell'art. 609 undecies c.p. (introdotto dalla l. 172/2012, di conversione della Convenzione di Lanzarote, inapplicabile a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore) in quanto la clausola di riserva (fatto salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato) imponeva di ritenere che ove l'adescamento di minore di anni sedici mediante uso di strumenti telematici fosse avvenuto mediante artificio costituito dalla "sostituzione di persona" , le condotte dovessero essere ancora inquadrare nel tentativo di violenza sessuale , previsto dal disposto congiunto degli articoli 56 e 609 bis c.p.

Pena equa ed adeguata era stimata , ex art. 133 c.p. , quella di anni sei di reclusione , superiore al minimo edittale in ragione del fatto che gli atti erano stati protratti per un periodo prolungato ed in ragione dell' età della vittima, ridotta alla metà per il tentativo . All' imputato veniva riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in quanto aveva proposto ed era stato accettato un importo (euro 1500) a titolo di risarcimento del danno con diminuzione della pena di mesi 36 di reclusione di un terzo , ossia mesi 24 di reclusione. La pena era ulteriormente ridotta , ex art. 67 c.p. , di tre mesi , per le circostanze attenuanti generiche , riconosciute in forza della scelta dell' imputato di avviare un percorso di psicoterapia, che alla luce di quanto esposto nella attestazione prodotta in udienza era ancora in corso , risultando che l' obiettivo non era ancora raggiunto . La pena di mesi 21 di reclusione così determinata dopo l'applicazione delle generiche , veniva ridotta di un terzo per il rito . Essa non veniva sospesa ex art. 163 c.p. .

Alla condanna conseguiva l'applicazione della pene accessorie speciali e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Infine il Giudice disponeva la confisca , ai sensi degli artt. 240 1° comma cp , di tutti i beni (mezzi, strumenti, supporti) sequestrati – utilizzati o utilizzabili per la commissione del reato.

I MOTIVI D' APPELLO

I difensori fiduciari dell' imputato hanno proposto appello avverso la configurazione del reato , deducendo che il primo Giudice aveva travisato i fatti valutando erroneamente le prove , in diritto che i fatti non concretizzavano l' elemento della sostituzione di persona siccome previsto dall' art. 609 bis c. 2 n. 2 c.p. con conseguente inconfigurabilità della ipotesi di violenza sessuale per induzione , comunque per l' assenza di un inganno rilevante ai sensi dell' art. 609 bis c. 2 c.p. nel caso esaminato , ovvero per l' assenza di un tentativo punibile ai sensi dell' art. 56 c.p. . In via del tutto subordinata hanno impugnato la sentenza per il mancato riconoscimento della minor gravità del fatto ai sensi dell' art. 609 c. 3 c.p. .

1. In fatto si evidenzia che i rapporti tra l' A e la persona offesa si erano svolti esclusivamente sul piano telematico , che non c' era stato nessun incontro , che un incontro non era stato nemmeno concretamente programmato .

Si contesta la portata ingannatoria della condotta dell' imputato osservando che alcune circostanze paventate erano tali da privare di qualsiasi credibilità alle sue dichiarazioni attinenti al profilo professionale millantato , quale il fatto che il provino avrebbe dovuto svolgersi nella sua abitazione (" ok di solito il casting si fa a casa mia se no ti crea problemi puoi lasciarmi il numero di celle e ci accordiamo ") , dovendo essere evidente a chiunque che non poteva essere una abitazione privata il luogo dove poteva svolgersi un casting , o il fatto che non era necessario il permesso dei genitori per fare il provino , quando invece era noto alla minore che era necessario aver compiuto almeno sedici anni .

Si evidenzia poi che la disponibilità dell' A ad andare a prendere la H. dipendeva dal fatto che la giovine non era motorizzata , e non , come aveva affermato il primo Giudice , per superare il problema che ad accompagnarla fossero i genitori .

Si evidenzia infine che l' imputato aveva esplicitato sin dal principio la richiesta di una interrelazione sessuale e si osserva che tale circostanza circoscriveva notevolmente la portata ingannatoria della condotta contestata in quanto lasciava alla persona offesa un significativo margine per la libera determinazione ad acconsentire o meno alle richieste .

2. In diritto si propongono i seguenti argomenti .

Inganno rilevante al fine della configurabilità del delitto contestato , non è l' inganno in sé come forma generale di vizio del consenso , ma solo quella forma di inganno che si realizza mediante la sostituzione di persona . La sostituzione deve esser però tale da determinare un errore nella vittima circa l' identità fisica del soggetto attivo , come nel caso , di scuola , del giovane che " dopo aver allettato la fidanzata in un campo di grano , di notte si sottrae al congresso carnale e induce un suo amico preventivamente nascosto in quel campo a giacere con la ragazza " (Trib.

Ferrara 27.9.1954 in Riv. Pen. 1955 II, 187).

Diversamente , ritenere rilevante , agli effetti di cui all' art. 609 bis c. 2 n. 2 c.p. , la sostituzione di persona anche quando il soggetto si attribuisca un falso nome , un falso stato o false qualità , si opererebbe inevitabilmente un' inammissibile *analogia in malam partem* .

Sul punto , un raffronto sistematico tra la fattispecie di cui all' art. 609 bis c. 2 n. 2 c.p. e quella di cui all' art. 494 c.p. , rubricato " sostituzione di persona " , orienta nel senso che la sostituzione contemplata dalla prima norma , secondo il significato letterale delle espressioni utilizzate (" *per essersi il colpevole sostituito ad altra persona* ") si attaglia senz' altro alle ipotesi di sostituzione fisica che l' art. 494 c.p. descrive in termini sovrapponibili (" *sostituendo illegittimamente la propria all' altrui persona* ") , ma non alle altre ipotesi di attribuzione di un falso nome , un falso stato o qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici , che debbono invece ritenersi neutre rispetto ai precetti dell' ordinamento penale in tema di reati contro la libertà sessuale . Diversamente opinando si finirebbe per dare rilievo all' inganno tout court come modalità di realizzazione della violenza sessuale , ponendosi in netto contrasto con la voluntas legis e il tenore letterale dell' art. 609 bis c.p. e giungendo in concreto ad una serie di assurdi inconvenienti applicativi . Si finirebbe infatti con il configurare la violenza sessuale in casi in cui il soggetto agente , per convincere la controparte , millanti entrate o posizione sociale che in realtà non possiede , oppure simili , contrariamente al vero , di non essere legato da rapporto di coniugio .

3. Si osserva che , anche qualora si volesse ritenere che la fattispecie di cui all' art. 609 c. 2 n. 2 c.p. si riferisca non solo alle ipotesi di sostituzione fisica di persona ma anche alle altre ipotesi previste dall' art. 494 c.p. , non potrebbe comunque prescindere da una valutazione sulla effettiva portata decettiva dell' inganno perpetrato dall' agente .

Infatti l' art. 609 bis c.p. contempla due ipotesi accomunate da un comune denominatore , ossia la non attribuibilità degli atti sessuali al volere della vittima .

Mentre nell' ipotesi della violenza sessuale mediante costrizione , l' atto sessuale viene compiuto contro la volontà , dunque in presenza di un dissenso della vittima all' interrelazione sessuale imposta dal soggetto attivo , nella violenza sessuale per cd. induzione , vi è , invece , una cooperazione della vittima , la quale consente a tale interrelazione sia pure invalidamente , e ciò a causa dell' abuso delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o mediante inganno da sostituzione di persona . Tale omologazione mira a tutelare la libera formazione del consenso all' atto sessuale , colpendo tutte quelle condotte decettive che hanno come effetto quello di azzerare totalmente la validità del consenso carpito .

Alla stregua di siffatta purificazione deve allora ritenersi che l' inganno , per poter essere rilevante , deve essere tale da aver forzato la persona offesa a prestare il proprio consenso e/o

aver eliso di fatto la libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa . L' inganno così gravemente sanzionato non può essere , solo quello per effetto del quale la vittima non avrebbe aderito all' interrelazione sessuale se avesse conosciuto la verità , ma è quello per effetto del quale la vittima è stata costretta a " scegliere " il rapporto sessuale . Ed infatti il legislatore non ha dato rilievo a qualsiasi forma di falsità , ricorrendo ad una formulazione generica , quale ad esempio , quella contenuta nell' art. 640 c.p. (" artifici e raggiri ") ma , al contrario , ha tipizzato con precisione la condotta , selezionando , tra i diversi tipi di artifici , solo quello costituito dalla sostituzione di persona .

Gli appellanti rilevano poi la sostanziale diversità del caso esaminato dalla Corte di Cassazione Sez. III nella sentenza 6.5.2010 n. 20578 , rispetto a quello oggetto del procedimento , e deducono che la mera attribuzione di false generalità ovvero di un falso stato o di una falsa professione , se possono determinare i motivi del consenso dal parte de partner , di per sé non possono rilevare ai fini della norma in esame salvo che non abbiano rilevanza tale da rendere il consenso necessitato agli occhi della vittima . Tale situazione non ricorre tuttavia nel caso oggetto del procedimento , in cui il fatto che l' imputato abbia indicato un nome diverso da quello proprio e una professione inveritiera , non aveva comunque l' effetto di imporre l' interrelazione sessuale alla interlocutrice , avendo egli sempre subordinato il rapporto sessuale al suo consenso ed avendo così lasciato sin dall' inizio un significativo margine di libertà di autodeterminazione .

4. Premessi brevi cenni alla giurisprudenza sul tentativo punibile ex art. 56 c.p. con particolare riferimento alla idoneità degli atti preparatori in generale , e ai reati di violenza sessuale e di cui all' art. 600 quater c.p. , gli appellanti deducono che la condotta dell' imputato non aveva comunque raggiunto la soglia del tentativo punibile , essendosi egli limitato a reiterare la proposta di un rapporto sessuale nei contatti in via telematica , non avendo concretamente programmato un incontro con la H , la quale aveva sempre opposto un fermo e reiterato rifiuto , perciò non essendosi concretizzato alcun pericolo di offesa .

Richiamato infine il delitto di adescamento di minorenni di cui all' art. 609 undecis c.p. introdotto dalla L. n. 172/2012 (in vigore dal 23.10.2012) evidenziano come la condotta contestata , pur perfettamente ad essa riconducibile , non possa essere tuttavia incriminata a tale titolo ai sensi dell' art. 2 c. 1 c.p. .

5. Si tralasciano i motivi proposti in via subordinata avendo la Corte sostanzialmente accolto le doglianze proposte in via principale .

X

h



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO .

All' odierna udienza , svoltasi nell' assenza dell' imputato , in seguito alla relazione del Consigliere le Parti hanno concluso come riportato nell' intestazione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

la Corte ritiene fondati i motivi d' appello in punto di diritto .

Infatti la fattispecie disciplinata dall' art. 609 bis co. 2 c.p. , di violenza sessuale mediante induzione , nelle due distinte figure dell' abusare delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e del trarre in inganno la persona offesa perché il colpevole si è sostituito ad altra persona , presuppone quale elemento della sua struttura il consenso della persona offesa al compimento dell' atto sessuale , tuttavia esso venendo ad essere gravemente viziato , tanto da essere *tamquam non esset* , proprio a causa dell' abuso che l' agente compie giovandosi dello stato di inferiorità fisica o psichica della stessa persona offesa ovvero dell' inganno computo mediante sostituzione di persona .

Uguualmente , il caso esaminato dalla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 3 sent. n. 20578 del 6.5.2010 , richiamata dal primo Giudice a sostegno della rilevanza della sostituzione di persona nel caso di falsa attribuzione di una qualifica professionale , riguardava un medico che , facendo credere erroneamente alla vittima di essere specializzato in ginecologia , la induceva ad avere rapporti sessuali asseritamente connotati da finalità curativa . E se la S.C. ha puntualizzato come " la falsa attribuzione di una qualifica professionale rientri nella nozione di sostituzione di persona richiamata nell' art. 609 bis c.p. " , ha però anche sottolineato che assumeva imprescindibile rilievo " la convinzione della vittima di doversi sottoporre a controllo da uno specialista in materia " . Il consenso della vittima all' atto sessuale , a fronte della prospettata finalità curativa , risultava dunque necessitato . Per altro , il caso preso in esame , implicava anche aspetti di abuso di una condizione, di inferiorità psichica e di soggezione della minore , di cui l' agente era pienamente consapevole , abusando anche dello stato mentale .

Diverso è il caso di cui è procedimento in cui l' imputato si era adoperato ad indurre la vittima agli atti sessuali assumendo sì una falsa identità e prospettando falsamente di lavorare nel mondo della moda , in modo tale da farle credere , anche in virtù delle qualità prospettate , che qualora avesse aderito alla sua proposta di atti sessuali , per altro esplicita e chiaramente subordinata alla manifestazione di un pieno consenso , avrebbe ottenuto facilitazioni a trovare un lavoro nel settore della moda . Si conviene con quanto dedotto dall' appellante circa il fatto che in tal caso il consenso , qualora prestato dalla vittima , avrebbe potuto essere viziato , ma non propriamente necessitato . Né , d' altra parte , nell' imputazione , si contestavano aspetti di abuso delle

condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto , che di fatto non erano comunque ravvisabili .

In fatto occorre evidenziare che dalla lettura integrale delle comunicazioni , che si erano svolte in Facebook nei giorni 14,15,16 aprile 2012 concludesi con il rifiuto della proposta da parte della H: la quale chiaramente rappresentava " non è il tipo di robe che fanno per me adulti che scopano con minorenni tipo me " , se emerge la chiara volontà dell' A di persuadere la interlocutrice minore di anni 16 a prestarsi al casting , con la falsa promessa di vantaggi quali il book gratis o altri ingaggi lavorativi , egli non aveva però affatto sottaciuto che essi erano subordinati alla sua disponibilità a far del sesso (" cmq a me piace essere sincero da subito e chiaro / diciamo che a volte capita che ai provini succede anche altro , ovviamente solo se la ragazza vuole , questo ovviamente da spazio a dei bei vantaggi ") . Tanto più che l' A aveva prospettato la chiara sconveniente proposta alla H: anche affinché l' estendesse alle amiche che eventualmente interessate .

Condivisibili sono i rilievi degli appellanti in punto di idoneità ex ante degli atti , dovendo rilevarsi che , anche dopo la ripresa dei contatti , tramite sms , il giorno 24 aprile 2012 , l' A ribadiva alla H su sua richiesta che era pur sempre lei a dover decidere se fare sesso al provino e , pur avendo nuovamente sollecitato l' interlocutrice a vedersi , di fatto non aveva ancora fissato alcun appuntamento (il giorno successivo , 25 aprile l' A non era disponibile in quanto andava in montagna ad " arrampicare ") .

Conviene la Corte che i fatti portati all' attenzione della A.G. sarebbero stati suscettibili di essere inquadrati a pieno titolo nella fattispecie di cui all' art. 609 undecies c.p. Introdotta ex lege 1.10.2012 n. 172 che recita " chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600 , 600 bis , 600 ter e 600 quater , anche se relativi al materiale pornografico di cui all' art. 600 quater . 1 , 600 quinquies , 609 bis , 609 quater e 609 octies , adesci un minore di anni 16 , è punito , salvo che il fatto non costituisca più grave reato , con la reclusione da uno a tre anni . Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici , lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l' utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione " , norma tuttavia non applicabile ex art. 2 c. 1 c.p. .

La Corte ritiene inoltre condivisibile la prospettazione del PG quanto alla riqualificazione dei fatti articolati nell' imputazione , siccome accertati , nel reato di cui all' art. 494 c.p. che punisce la condotta di " chi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno , induce taluno in errore , sostituendo illegittimamente la propria all' altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici , se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica " .

Infatti l' approccio telematico dell' imputato prospettando una falsa identità e un falso lavoro , era comunque idoneo ad indurre in errore , di fatto ciò essendo accaduto , la minore contattata sulle false qualità prospettate , ossia di operare per una agenzia di Milano che operava a livello locale , in grado di introdurla nel mondo della moda , di tale qualità la H non avendo dubitato ed infatti avendo accettato di interloquire con lo stesso almeno tre giorni consecutivi , essendo ella comunque interessata alla proposta del book fotografico , indotta in errore proprio a causa delle qualità vantate . Ricorre altresì il dolo specifico previsto dalla norma , ossia il fine di procurare a sé un vantaggio , che può essere patrimoniale o non patrimoniale , chiaramente sotteso allo interesse ad adescare la persona contattata affinché acconsentisse alle proposte sessuali ovvero , più realisticamente , a farsi fotografare anche con amiche in pose pornografiche , come quelle rinvenute nelle memorie dei supporti informatici dell' imputato sottoposti a sequestro , per le quali vi è notizia della pendenza di altri procedimenti penali presso la procura veneziana .

Considerate le circostanze attenuanti già concesse dal primo Giudice , stimata adeguata la pena base di mesi 9 di reclusione , attestata in prossimità del massimo edittale in ragione della gravità della condotta volta ad adescare persone di minore età , essa va ridotta a mesi 6 per le circostanza di cui all' art. 62 n. 6 c.p. e a mesi 4 per quelle di cui all' art. 62 bis c.p. , quindi , per il rito alla pena finale di mesi 2 giorni 20 di reclusione .

Avuto riguardo al reato in concreto accertato nel presente procedimento e alla condotta successiva indicativa di resipiscenza , vi è motivo per ritenere che l' imputato in futuro si asterrà dal ricommetterlo concedendosi pertanto la sospensione condizionale della pena e la non menzione .

Consegue ex lege la revoca della misura cautelare in atto .



XIII

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'M' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

P.Q.M.

Visto l' art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza emessa il 20.12.2012 dal GIP del Tribunale di Bassano del grappa appellata dall' imputato A P , riqualificato il fatto nel reato di cui all' art. 494 c.p. e confermate le circostanze attenuanti già concesse dal GIP , ridetermina la pena in mesi 2 giorni 20 di reclusione . Pena sospesa , non menzione .

Visto l' art. 300 c. 3 c.p.p.

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari ed ordina la liberazione immediata dell' imputato se non detenuto per altra causa ;
conferma i provvedimenti sulle spese processuali e sui corpi di reato .

Termine per il deposito dei motivi in giorni 30 .

Venezia 20.6.2013

Il Cons. Est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Dott. Carlo Mancini

